



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DUCHI</u>	<u>NINO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CRISAFULLI</u>	<u>GIUSEPPA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GALLI</u>	<u>CARLA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1121/2016
depositato il 09/02/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T004325000 SUCCESSIONI 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
RAMPAZZO AVV.MASSIMILIANO
VIA CARLO LEVI 2 20020 DAIRAGO MI

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 1121/2016

UDIENZA DEL

13/01/2017 ore 09:30

N° 853

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30.01.2017

Il Segretario

Fatto e svolgimento del procedimento

Con ricorso rituale e tempestivo, la sig.ra _____ ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T004325000- Prot. 167418/2015, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano in relazione all'atto istitutivo del trust "Orizzonte" registrato il 06-08-2013, col quale atto si costituiva il detto trust a miglior tutela delle due figlie minori conviventi e della disponente madre vedova, sig.ra _____

Deduceva in via preliminare la ricorrente la carenza della propria legittimazione passiva – essendo essa disponente e quindi non donataria né beneficiaria del trust – e comunque l'insussistenza dei presupposti su cui l'avviso di liquidazione impugnato si fondava, difettando sia l'arricchimento in capo al trustee che l'animus donandi considerato che l'atto aveva finalità di conservazione del patrimonio.

Instava pertanto la ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva nel giudizio così instaurato l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano che ribadiva in ogni caso la correttezza del proprio operato nel merito, rimarcando il rilievo assunto dal conferimento di beni in trust ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, cui il negozio doveva essere assoggettato fin dal momento della segregazione del patrimonio; concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 13 gennaio 2017, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Diritto

Osserva la Commissione - all'esito della discussione in pubblica udienza - come il ricorso meriti accoglimento.

Deve rilevarsi come il fondamento della maggiore imposta di registro ed ipocatastale nella specie liquidata risulti costituito – come è ben evidenziato nella parte motiva del relativo avviso - dalle circolari nn. 28/2008 e 48/2007, le quali sono purtuttavia prive di alcuna portata normativa e tanto meno autonomamente impositiva.

Detti provvedimenti – da assimilarsi a meri pareri di parte, secondo la Corte Costituzionale: cfr. sentenza n. 191/2007 – costituiscono invero una fonte meramente interpretativa cui l'Ufficio può uniformare il proprio operato e sono quindi inidonee ad integrare il fondamento giuridico della pretesa azionata con l'atto in questione.

Se già solo per tale ragione deve pervenirsi all'accoglimento del ricorso avanzato dalla ricorrente, va rilevata nel contempo la fondatezza altresì delle eccezioni dalla stessa contrapposte nel merito della pretesa fatta valere, che risulta basarsi su di una ricostruzione della natura del trust - compiuta con le circolari nn. 28/2008 e 48/2007 predette – secondo la quale quest'ultimo è individuato come un negozio giuridico complesso che si articola in una serie di atti (quali l'istituzione, il conferimento della dotazione patrimoniale, l'individuazione del beneficiario) tutti unificati da una sola causa di natura fiduciaria che ne impone la valutazione in senso unitario ai fini dell'applicazione delle imposte indirette.

Conseguenza di tale valutazione unitaria è che la costituzione del vincolo di destinazione del patrimonio conferito – la quale comporterebbe peraltro un effetto traslativo immediato costituito dalla separazione del patrimonio vincolato rispetto a quello restante – si considera avvenuta sin dall'origine in favore del beneficiario finale, sì che l'atto deve scontare l'assoggettamento alla tassa prevista per le donazioni fin dalla sua stipula.

Ciò premesso, appare purtuttavia rilevante rimarcare che – sulla scorta del comma 47 dell'art. 2 della legge n. 286/2006, con cui è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni in precedenza da altro provvedimento abrogata – il presupposto dell'applicazione del tributo de quo ai negozi fiduciari



costitutivi di vincoli di destinazione è correlato all'effetto traslativo del bene che al negozio consegue. Ne discende che quando un trasferimento siffatto non si verifichi – in particolare sotto l'aspetto dell'arricchimento patrimoniale di un soggetto terzo – l'atto avrà un contenuto neutro che non potrà che scontare imposta di registro ed ipocatastale in misura fissa.

Orbene, deve rilevarsi che l'atto istitutivo di trust è suscettibile di produrre il mero effetto del conferimento nel medesimo trust di taluni beni, senza non solo determinarne alcuna modifica per quanto concerne la relativa intestazione (che rimane in capo al disponente), ma senza neppure operarne ex se il trasferimento al beneficiario (che si verifica solo al completamento del programma predisposto).

L'effetto prodotto nell'immediato da tale atto è da ritenersi pertanto circoscritto alla sola destinazione del bene, cui non è correlato alcun contenuto di carattere patrimoniale – in termini di manifestazione di ricchezza, presente o futura (e concreta) – tale da legittimarne la sottoposizione ad un imposta che all'arricchimento è per sua natura ricollegata.

Non ultimo la Cassazione civile sez. trib. n.21614 del 26/10/2016 stabilisce che il trust cd "autodichiarato", con conferimento di immobili con durata fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la "segregazione" quale effetto naturale del vincolo di destinazione, da cui non deriva alcun trasferimento di beni e arricchimento, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

Alla luce di tutto quanto precede deve conclusivamente escludersi la ricorrenza dei presupposti impositivi alla base della pretesa azionata dall'Ufficio con l'atto impugnato, con susseguente accoglimento del ricorso, mentre gravi motivi – suggeriti dalla particolarità delle questioni controverse - suffragano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.
Spese compensate.

Milano, 13 gennaio 2017

Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli

Il Presidente
Avv. Nino Duchi